



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI NAIROBI

IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, in particolare l’articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell’Italia all’esecuzione di programmi europei di cooperazione allo sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e in particolare l’art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l’Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell’ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all’art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

VISTO l’art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce “Il direttore rappresenta l’Agenzia, ne dirige e controlla l’attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 02.03.2018 avente oggetto il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale di Vicedirettore responsabile della Vicedirezione Tecnica dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l’art.26 del D.P.R 54/2010 “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di categoria del Ministero degli Affari Esteri” prevede che “Le somme (...) finanziate da parte dell’Unione Europea o da

altri Stati membri dell'Unione agli Uffici all'estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il titolare dell'Ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti”;

VISTO l'art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che “(...) I capi delle Sedi all'Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all'Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva”;

VISTI i commi 5 e 6 dell'art 17 della Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, che stabiliscono “(...) L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al decreto del presidente della repubblica 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all'Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di rappresentanza diplomatica (...)”;

VISTO l'art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” che stabilisce che “(.....). I Titolari delle Sedi all'Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati”;

VISTA la delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della L.49/87 n. 143 del 2 settembre 2008 con la quale è stato approvato il finanziamento dell'iniziativa AID 9108 “UGANDA – “Sostegno al piano strategico sanitario ugandese e al piano per la pace ricostruzione e sviluppo del Nord Uganda” per un importo complessivo di euro 12.720.000 a cui ha fatto seguito l'Atto del Direttore Generale n. 30 del 3 marzo 2014.

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l'incarico di Titolare della Sede di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi a Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con cui si indica la data di decorrenza dell'incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero”, in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell'Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

TENUTO CONTO che è pervenuta una richiesta di sostegno da parte dell'Ospedale St. Mary Lacor di Gulu, che richiede la fornitura e l'installazione di un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua sanitizzata delle cucine dell'Ospedale;

DATO ATTO che e' stata acquisita la Nota per il Direttore n. 6/KLA/2022 del 18/05/2022 nella quale vengono fornite le necessarie informazioni e motivazioni tecniche inerenti la richiesta pervenuta dall'Ospedale di Gulu;

CONSIDERATO che la richiesta risulta in linea con gli obiettivi dell'Iniziativa AID 9108.02.04 ed essenziale per garantire in primis la corretta e continua funzionalità dell'Ospedale e di assicurare ai pazienti di ricevere pasti di adeguata qualità e adeguato apporto calorico durante la degenza;

CONSIDERATO che gli impianti di fornitura di energia elettrica e acqua nonché di smaltimento dei rifiuti dell'ospedale Lacor sono stati progettati secondo delle strategie che assicurino progressivamente zero impatto ambientale, conservazione delle risorse e l'uso di fonti d'energia riciclabili e sostenibili e che per tale motivo il sistema solare in questione dovrà rispondere a particolari specifiche che gli permettano la piena integrazione con le apparecchiature di controllo e protezione dei circuiti già esistenti e funzionanti a livello generale.

CONSIDERATO che l'importo stimato dell'appalto sarà inferiore ai 40.000 euro e che la linea di budget dell'Iniziativa 2.1.3 - Farmaci, attrezzature, equipaggiamenti clinici, presenta adeguata copertura;

TENUTO CONTO di quanto sopra detto, con riferimento all'articolo PRAG 4.6.2.1 Lettera d), per l'acquisizione dell'impianto si propone di seguire una procedura di assegnazione negoziata direttamente con un singolo fornitore indetificato come l'unico in grado di assicurare le specifiche richieste e una installazione dell'impianto secondo regola e senza compromettere l'impiantistica dell'ospedale.

DETERMINA

1. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con apposito atto, per tutte le attività necessarie all'espletamento della procedura oggetto della presente determinazione;
2. L'avvio di una procedura per la fornitura del sistema solare per le cucine dell'ospedale Lacor sopra descritto, mediante assegnazione negoziata con un singolo fornitore che risponde ai requisiti di capacità tecnica richiesti, di cui al paragrafo 4.6.2.1 Lettera d) della "Practical Guide" per "Procurement And Grants for European Union external actions", in ottemperanza all'art. 21, comma 1, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192;
3. La summenzionata fornitura dovrà essere effettuata entro 3 (tre) mesi a decorrere dalla data della firma del contratto;
4. Il relativo importo di spesa stimato sarà inferiore ai 40.000 euro, al netto delle imposte indirette, e graverà sulla voce di spesa 2.1.3 - Farmaci, attrezzature, equipaggiamenti clinici dell'Iniziativa AID 9108.02.04 che presenta adeguata copertura.

Nairobi, 23/05/2022



Il Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi

Giovanni Grandi